

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE AREA SVILUPPO RURALE	
Servizio competitività sistema agroalimentare	competitivita@regione.fvg.it competitivita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 227 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avviso relativo alla prima fase – Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”, approvato con DGR n. 2625/2016; codifica bando SIAN n. 4123. Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e finanziate e ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 35 - cooperazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con decisione C(2017) 3680 final del 23 maggio 2017, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra le altre, la tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura";

Visto il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres, come modificato con decreto del presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73 (di seguito "Regolamento");

Visto l'avviso relativo alla prima fase – Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2625 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2017 (di seguito "Bando");

Atteso che alla data di scadenza del Bando risultavano presentate n. 24 domande corredate da altrettanti progetti;

Considerato che l'Ufficio attuatore ha definitivamente completato l'istruttoria di tutte le domande presentate;

Visti i verbali del 6 e 24 luglio 2017 del nucleo tecnico di valutazione, costituito con delibera n. 362 del 3 marzo 2017 e preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione dei progetti di innovazione di cui alla sottomisura 16.1.1, recanti i punteggi assegnati ai 24 progetti presentati;

Richiamato l'articolo 18, comma 5 del Bando che precisa che in caso di parità di punteggio tra due o più domande sia data priorità alla domanda di sostegno che ha ottenuto un maggiore punteggio nel primo criterio di selezione di cui all'Allegato E del Bando stesso e, in caso di ulteriore parità, alla domanda con minore contributo ammissibile richiesto;

Tenuto conto in base al comma 2 dell'art. 20 del Bando che, nel caso una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario interessato può

alternativamente accettare il minore contributo con rimodulazione dell'operazione, accettare il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione fermo restando che eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzate prioritariamente per la domanda in questione o, eventualmente, rinunciare al sostegno;

Preso atto che al Bando approvato con DGR 2625/2016 sono assegnate risorse finanziarie per euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) di spesa pubblica;

Ritenuto pertanto in adempimento a quanto previsto dal Regolamento e dal Bando all'articolo 19 "Istruttoria della domanda di sostegno", comma 2, di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, contenente le domande ammesse e finanziate (individuate nel prospetto allegato A) e le domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi (individuate nel prospetto allegato B);

Considerato che eventuali risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili, derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti potranno essere assegnate, come stabilito all'art. 5, comma 3 del Bando, alla dotazione finanziaria della seconda fase del bando, o, in alternativa, riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria;

Tenuto conto in base al comma 1 dell'art. 20 del Bando che la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. In adempimento alle disposizioni previste dagli articoli 19 e 20 dell'avviso relativo alla prima fase – Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2625 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2017, è approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse.
2. La suddetta graduatoria è costituita dalle domande ammesse e finanziate (individuate nel prospetto allegato A) e dalle domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi (individuate nel prospetto allegato B): gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. La presente graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, data del protocollo

Il Direttore del Servizio
dott. Maurizio Urizio